

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 5781/27/11/2020 del 19 marzo 2020

Pos. n. 2

Assessore regionale per l'Energia ed
i Servizi di Pubblica Utilità
(Rif. nota 21 febbraio 2020, n. 1802/Gab)

Oggetto: *Piattaforma Bellolampo – Criticità – azione di prevenzione ambientale – iniziativa legislativa. Nota prot. n. 1956 del 18 febbraio 2020 del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali.*

1. Con la nota in riferimento codesta Amministrazione sottopone il testo di una proposta legislativa diretta a garantire un “*sostegno al Comune di Palermo*” al fine di consentire una gestione in ordinario dei rifiuti urbani nella piattaforma di Bellolampo, in attesa del completamento del sistema impiantistico.

La disposizione legislativa *de qua* prevede l'erogazione di un credito al Comune di Palermo da restituire secondo un piano di ammortamento decennale, previa approvazione della Giunta comunale.

Proprio in relazione alla richiamata previsione, il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, previamente compulsato, ha evidenziato come non appaia corretta l'individuazione della Giunta comunale quale organo competente per l'approvazione del piano di ammortamento, trattandosi di competenze attribuite, dalla legge, al Consiglio comunale (art. 32, legge n. 142/90).

Il Richiedente, preso atto delle citate osservazioni, chiede l'avviso di questo Ufficio in ordine alla sostenibilità della descritta proposta di legge, nella misura in cui, in aderenza alla competenza esclusiva in materia di enti locali, riconosciuta dallo Statuto alla Regione

Siciliana, la descritta previsione potrebbe avere natura di “*norma speciale*” in deroga all’assetto ordinario delle competenze comunali.

In tale direzione si richiama l’art. 19, comma 2-*ter*, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, con il quale è stato già previsto il recupero di anticipazioni concesse ai consorzi ed alle società d’ambito, in materia di gestione integrata dei rifiuti, sulla base di un “*piano finanziario proposto dall’Autorità d’Ambito e dai comuni soci asseverato mediante delibera di giunta*”.

2. In relazione alla questione posta all’esame si rappresenta quanto segue.

In materia di ordinamento degli enti locali la Regione Siciliana è titolare di potestà legislativa esclusiva. Il fondamento giuridico di tale potestà è da rinvenire nell’art. 15 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana, in base al quale: “*(...) L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali*”.

L’ordinamento regionale degli enti locali in Sicilia è caratterizzato da diverse fasi di intervento legislativo, restando sempre impregiudicate le materie riservate alla disciplina statale e la competenza legislativa nel settore riservata alla Regione dal suo Statuto.

Accanto all’ordinamento amministrativo degli enti locali di cui alla legge regionale 15 marzo 1963, n. 16¹ e alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9² si pone, a titolo esemplificativo, altro corpo integrativo di disposizioni: la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, con la quale sono state recepite, con modifiche, le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142; e la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, che introduce ulteriori innovazioni di riforma dell’ordinamento degli enti locali, avendo in riferimento l’impianto normativo della menzionata legge regionale n. 48/1991.

Nella fattispecie, con le disposizioni della legge regionale n. 30/2000 il legislatore siciliano ha consentito, anche in Sicilia, l’applicazione, con modificazioni e limitazioni, della legge 3

¹ “*Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana*”.

² “*Istituzione della Provincia regionale*”.

agosto 1999, n. 265, trasfusa nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico enti locali).

Orbene, ai fini della problematica in esame, la lettura coordinata delle richiamate disposizioni legislative porta a sostenere che il Consiglio comunale, secondo il disposto applicabile nella Regione Siciliana di cui all'art. 32 della legge n. 142/1990 come recepito dall'art. 1 della legge regionale n. 48/1991, ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

“(...) b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni dai fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; (...) l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo; (...)”.

Pur dovendosi evidenziare che, sul piano del riparto delle competenze, l'art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, è pur vero che, nel caso specifico dell'ordinamento degli enti locali, il nuovo testo del citato art. 117 non fa che ripercorrere l'impronta del sistema costituzionale preesistente, in cui le sole Regioni a statuto speciale godevano già di una competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali del proprio territorio, mentre le Regioni ordinarie ne erano prive. Tale competenza, attribuita alle Regioni differenziate, non è intaccata dalla riforma del titolo V, parte II, della Costituzione, ma sopravvive, quanto meno, nello stesso ambito e negli stessi limiti definiti dagli Statuti.

In tale contesto, tra l'altro, non può sottacersi come l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, sia concorde nel ritenere che la determinazione degli organi di governo dei Comuni, con le connesse sfere di competenza, appartiene in via esclusiva alla

legislazione statale (Consiglio di Stato n. 832/2005); materia che, pur appartenente in linea di principio alla materia dell'organizzazione degli enti locali, a legislazione concorrente, resta enucleato dalla norma costituzionale ed attribuito alla competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale n. 17/2004).

Purtuttavia, non può non rilevarsi, come le richiamate pronunce si ricolleghino all'esercizio delle competenze riconosciute alla Regioni a statuto ordinario. Con la conseguenza che appare, al contrario, perseguibile, l'esercizio della competenza esclusiva nella materia da parte della Regione Siciliana, come fino ad ora legittimamente esercitata.

In tale direzione, pertanto, si presterebbe ad essere valutata conforme la proposta di legge posta all'esame, proprio nella misura in cui trattasi di norma avente carattere "*speciale*", diretta a regolare l'approvazione di un piano finanziario riguardante una fattispecie ben individuata e circoscritta, inerente la gestione operativa delle vasche esaurite della piattaforma di Bellolampo (cfr lettera *b*), art. 32 della legge 142/90), al pari della disposizione richiamata di cui alla legge regionale n. 9/2010.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

*F.to Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE

* F.to Avv. Gianluigi M. Amico

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993